

REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/79 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2524/79 della Commissione⁽³⁾ ha prorogato le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1978/1979 protraendo, fra l'altro, fino al 31 dicembre 1979 il termine ultimo per la consegna del vino alla distillazione; che, onde precisare che questa proroga non esclude che i produttori beneficiari possano avvalersi delle misure d'intervento per la campagna 1979/1980, occorre indicare che il periodo di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1715/79 della Commissione⁽⁴⁾ è prorogato conseguentemente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 agosto 1979 di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1715/79 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1979.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatta a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 289 del 16. 11. 1979, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 4. 8. 1979, pag. 14.